

PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE n° 2.953 - 2010



SETTORE PIANIF TERRIT.PROGRAMMAZ. ASSETTO DEL TERRITORIO

Proponente: DIR.SETT.PIANIF.TERR.ASS.TERR.ARCH. GIANCARLO LEONI

OGGETTO:

SUPER ENERGY SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E SMI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) IN COMUNE DI REDONDESCO



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A Matteo Vignonesi FUNZIONARIO
 DEL SERVIZIO ENERGIA DEL SST. PIANIF. TERR. MAN. AD. TERR.
 IN DATA 16/11/2010 ALLE ORE 12:15 . PROVEDE A NOTIFICARE
 NELLE MANI DEL SIG. Fausto Gualco , LEGALE
 RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,
 N. 1 COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 2953/2010
 DEL 15/11/2010

IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare il Titolo V;
- il D.M. 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.”
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali”, in particolare l’art. 31, comma 2, lett. b), l’art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 “Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione”;
- la L. 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- la L.R. 16 agosto 1982, n. 52 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt”;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1: “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 3 aprile 2001 n. 6: “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale”;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, ed in particolare l’art. 28;
- la D.G.R. VII/5761 del 27.07.01 e Decreto Direttore Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile n. 18596 del 01.08.01: “Modalità attuative dell’art. 3 comma 82 della L.R. 05.01.00 n. 1 recante disposizioni inerenti alle deleghe alle province delle funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all’istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV, nell’ambito del riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – attuazione del D.Lgs. 31 marzo 98, n. 112.”;

RICHIAMATO l’art. 12 del D.Lgs. 387/03 comma 3 il quale prevede “...*La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e*

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico..." e il comma 4 dello stesso articolo "...Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto....";

VISTA l'istanza, in atti provinciali prot. n. 36384 del 23.06.2010, con la quale Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl con sede legale in Via Calunga, 5 – 46010 Redondesco (MN) P. IVA 02313870202 ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di kWp 2.334,00 in Comune di Redondesco, su un'area di forma rettangolare di 49.793 mq individuata al Foglio 6 – mappali 20, 108 e 127 e classificata da PRGC vigente come "zona agricola" (in parte E3 e in parte E6);

VISTA la domanda, in atti provinciali prot. n. 36385 del 23.06.2010, presentata contestualmente all'istanza prot. n. 36384 del 23.06.2010, corredata di relazione tecnica e disegno, con la quale Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl, ha chiesto ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982, n. 52 l'autorizzazione alla costruzione di una linea MT a 15 kV in cavo interrato di lunghezza pari a mt 380 e delle relative opere accessorie per allacciare la nuova cabina di consegna n. 53874 collegata in antenna con O.d.M. lungo la linea MT esistente "P91 PIUBEGA", necessaria alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico da 2.334,00 kWp di proprietà della società Super Energy Srl (MN);

CONSIDERATO che Favini Giorgio, con dichiarazione contenuta nella domanda sopra citata, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982, n. 52, precisa di aver ottenuto il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e si obbliga ad accettare le eventuali condizioni da stabilirsi nella presente autorizzazione a tutela di pubblici e privati interessi;

VISTO l'esito della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il 02.09.2010 come riportato nell'allegata scheda tecnica;

DATO ATTO che con decreto n. 6062 del 17.06.2010, pervenuto al protocollo generale della Provincia di Mantova il 26.07.2010, Regione Lombardia ha determinato l'esclusione con prescrizioni della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria compiuta dai competenti Servizio Energia e Servizio Assetto del Territorio della Provincia per quanto attiene gli aspetti tecnico-impiantistici e di compatibilità con il PTCP, come emerge dal documento tecnico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominato "allegato tecnico";

CONSIDERATO che è necessario attendere l'aggiornamento delle Linee guida regionali, conseguente all'entrata in vigore delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del

procedimento istruttorio previste dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e successive modificazioni, per richiedere il rilascio di una garanzia bancaria fidejssoria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi e che, pertanto, la suddetta garanzia verrà coerentemente richiesta in futuro;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

FATTI SALVI gli eventuali diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl con sede legale in Via Calunga, 5 – 46010 Redonesco (MN) P. IVA 02313870202, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico) di kWp 2.334,00 in Comune di Redonesco, su un'area di forma rettangolare di 49.793 mq individuata al Foglio 6 – mappali 20, 108 e 127 e classificata da PRGC vigente come "zona agricola" (in parte E3 e in parte E6);
2. Di obbligare Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl, a seguito dell'aggiornamento delle Linee guida regionali, conseguente all'entrata in vigore delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del procedimento istruttorio previste dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e successive modificazioni, al rispetto di tutte le prescrizioni e/o condizioni che verranno ad uopo stabilite in materia di garanzia fidejssoria bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi.
3. Di stabilire che:
 - a) La costruzione e l'esercizio dell'impianto devono avvenire nel rispetto del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, come da allegato cd-rom, e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
 - b) ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto deve essere autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza del richiedente Favini Giorgio;
 - c) Favini Giorgio, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla "messa in esercizio" degli impianti deve darne comunicazione alla Provincia di Mantova, al comune di Redonesco, ad A.R.P.A. della Lombardia dipartimento di Mantova, ad A.S.L.;
 - d) relativamente alla costruzione e all'esercizio della linea MT e della cabina elettrica asservita all'impianto in oggetto:
 - Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl è autorizzato a costruire ed a posare le opere elettriche di cui all'istanza presentata;
 - le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità

tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui sopra e dovranno essere collaudate a termini di legge;

- Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl, resta obbligato ad eseguire durante la costruzione degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl, è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82;
- di rammentare a Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl che:

è tenuto, una volta ultimati i lavori, ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lombardia il nulla osta all'esercizio dell'impianto elettrico;

dopo un anno di regolare funzionamento dello stesso, richiedere alla Provincia di Mantova di voler procedere alle operazioni di collaudo;

tutte le spese inerenti alla autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 52/82 sono a suo carico;

la presente autorizzazione alla costruzione ed alla posa dell'opera, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/82, dovrà essere successivamente volturata ad ENEL Distribuzione Spa per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della stessa.

- e) il soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- f) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- g) il presente atto venga notificato al sig. Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl, e venga trasmessa copia semplice dello stesso al Comune di Redondesco, all'A.R.P.A. della Lombardia, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Servizi di Pubblica utilità – U.O. Risorse Energetiche e reti tecnologiche, al GSE Gestore Servizi energetici, alla Agenzia delle Entrate – Ufficio U.T.F., al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia;
- h) l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- i) le opere devono essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- j) ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al



Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, 15 novembre 2010

IL DIRIGENTE
(Arch. Giancarlo Lepni)



ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 2.334,00 kWp SITO IN COMUNE DI REDONDESCO – SUPER ENERGY SRL – VIA CALUNGA, 5 - 46010 REDONDESCO

RICHIEDENTE:	Sig. Favini Giorgio, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Super Energy Srl
SEDE:	Redonesco, Via Calunga n. 5
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:	Area agricola – mappale mappali 20, 108 e 127 foglio 6 - Redonesco (MN)
ATTIVITA':	Produzione energia elettrica
INTEGRAZIONI PROGETTUALI/ CHIARIMENTI	Integrazioni pervenute in data 26.07.2010 prot. GN 43889 e in data 05.10.2010 prot. GN 56276

ISTANZA

Con nota prot. n. 36384 del 23.06.2010 il Sig. Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di 2.334,00 kWp (impianto fotovoltaico), da realizzarsi in comune di in Comune di Redonesco, su un'area di forma rettangolare di 49.793 mq individuata al Foglio 6 – mappali 20, 108 e 127 e classificata da PRGC vigente come "zona agricola" (in parte E3 e in parte E6);

Con domanda, assunta al prot. n. 36385 del 23.06.2010 e presentata contestualmente all'istanza del 23.06.2010, corredata di relazione tecnica e disegno, Favini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Super Energy Srl, ha chiesto ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982, n. 52 l'autorizzazione alla costruzione di una linea MT a 15 kV in cavo interrato di lunghezza pari a mt 380 e delle relative opere accessorie per allacciare la nuova cabina di consegna n. 53874 collegata in antenna con O.d.M. lungo la linea MT esistente "P91 PIUBEGA", necessaria alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico da 2.334,00 kWp di proprietà ditta Super Energy Srl";

Con nota prot. 36621 del 24.06.2010 il servizio Energia ha avviato, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in oggetto ed ha richiesto a Favini Giorgio la documentazione integrativa necessaria per poter procedere all'indizione della Conferenza dei servizi.

In data 26.07.2010 con nota di accompagnamento prot. n. 43889 è stato consegnato al protocollo generale della Provincia di Mantova plico contenente tutta la documentazione integrativa richiesta.

Con decreto n. 6062 del 17.06.2010, pervenuto al protocollo generale il 26.07.2010, Regione Lombardia ha determinato l'esclusione con prescrizioni della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto;

Con nota prot. 44246 del 27.07.2010 il servizio Energia ha convocato la prima seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 02.09.2010.

In data 02.09.2010 si è tenuta la seduta della Conferenza di servizi che, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, esprime a maggioranza parere favorevole con prescrizioni e considera conclusi i lavori, subordinatamente all'acquisizione della documentazione richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza.

Con nota di accompagnamento prot. 56276 del 05.10.2010 è stata consegnata al protocollo generale della Provincia di Mantova tutta la documentazione integrativa richiesta.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto è realizzato sui mappali n. 20, 108 e 127 del foglio catastale n. 6 del Comune di Redonesco, in area classificata dal PRGC vigente come zona agricola in parte E3 "zona agricola di tutela di paesaggi di elevato pregio" (mappale 108 e 127) ed in parte E6 "zona agricola di conservazione e ripristino dei valori naturali in rispondenza del terzo livello della rete ecologica provinciale 0(mappale 20 e 127), per una superficie occupata di circa 49.793 mq.

VINCOLI

Dalla documentazione di progetto presentata dal Sig. Favini Giorgio e sottoscritta dal progettista Geom. Pierluigi Begossi, risulta che l'area interessata dall'attività di produzione di energia in oggetto non è soggetta ad alcun vincolo di legge, ma è interessato dall'attraversamento di una servitù della attuale tubazione sottoservizi "SISAM".

DISPONIBILITA' AREA

Il sig. Favini Giorgio ha inserito tra la documentazione pervenuta il 23.06.2010 la visura catastale del terreno distinto al NCT di Mantova nel Comune di Redonesco al Fg.6 mappali 20, 108 e 127, interessato dall'impianto.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO – Caratteristiche indicate dalla Società

L'impianto sarà di tipo non integrato secondo la definizione dell'art.2 comma b1 del D.M.19/02/2007. Il campo fotovoltaico sarà costituito da n. 10152 moduli fotovoltaici HYUNDAI His, tipo M230SG in silicio policristallino, montati su una struttura metallica in acciaio infissa direttamente nel terreno mediante pali elicoidali. I pannelli hanno una potenza nominale di 230 W e sono collegati in serie e parallelo a formare n. 3 stringhe da 24 moduli per ciascuno dei 141 inverter.

Per il trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, saranno impiegati n.141 inverter DANFOSS tipo TLX 15k, collocati in n. 4 cabine prefabbricate posizionate al centro dell'area di intervento sui mappali 20 e 127 foglio 6 di Redonesco.

Le quattro cabine inverter saranno collegate a loro volta ad una cabina prefabbricata di trasformazione/connesione posta a nord est dell'area di progetto. Una volta effettuata la trasformazione, con nuova linea MT interrata che collega suddetta cabina con l'elettrodotto esistente "P91 PIUBEGA", l'energia sarà immessa nella rete.



AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA ALTRI ENTI:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MANTOVA

Con nota del 04.08.2010 il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunica che *“l’attività in oggetto non è soggetta al controllo di questo Comando, che pertanto ritiene di non partecipare alla conferenza di servizi convocata per il giorno 02.09.2010”*.

COMUNE DI REDONDESCO

Con scheda di partecipazione alla conferenza di servizi esprime parere di massima favorevole con la prescrizione per cui verrà rilasciato apposito parere scritto sull’impianto fotovoltaico e nulla-osta per la linea MT e opere edili, a seguito della verifica delle integrazioni richieste.

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA-
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARE ED ENERGETICHE**

Con nota del 26.08.2010 prot. 0014119, presentata dal richiedente Favini Giorgio in sede di conferenza di servizi, esprime il nulla osta alla esecuzione ed esercizio della linea elettrica MT.

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER LE
COMUNICAZIONI –ISPETTORATO TERRITORIALE PER LA LOMBARDIA**

Con nota del 13.09.2010, pervenuta al protocollo generale in data 06.10.2010 prot. n. 56433, esprime il nulla osta alla esecuzione ed esercizio della linea elettrica MT.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Con nota del 26.08.2010, assunta al P.G. 49188 del 26.08.2010 della Provincia, ha comunicato parere di massima favorevole a condizione che i lavori comportanti movimento di terra siano effettuati alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere preventivamente sottoposto alla stessa Soprintendenza.

A.R.P.A.

Con nota del 26/08/2010, assunta al protocollo generale della Provincia di Mantova n. 49163/10, esprime parere favorevole poichè:

- in riferimento agli aspetti legati alla tematica Rumore e Inquinamento Acustico: vista la dichiarazione del progettista “l’impianto in fase di esercizio non genera rumore..”; vista la planimetria su mappa catastale in cui si individua l’area di collocazione della cabina elettrica ad una distanza superiore ai 320 metri dall’immobile più prossimo; visto il decreto di esclusione VIA in cui si sottolinea per le emissioni acustiche che “Gli inverter unica reale fonte di rumore in fase di esercizio, essendo confinati all’interno dei cabinati prefabbricati in progetto, non risultano produrre alcun disturbo già ad una distanza di qualche metro..”
- in riferimento alla tematica campi elettromagnetici: il progettista dichiara che “la scelta di realizzare cavidotti interrati, associata alla localizzazione dei tracciati, distanti dai luoghi ove si può prevedere la presenza prolungata di persone...., porta

ad escludere impatti sulla salute della popolazione” Pertanto visto le caratteristiche progettuali non si ritengono superabili i limiti previsti dalla normativa per l'esposizione ai campi elettromagnetici.

ASL MANTOVA

Con nota pervenuta in data 07.09.2010, assunta al P.G. 50694 del 07.09.2010 della Provincia, esprime parere favorevole a condizione che:

- sia prodotta una valutazione dei campi elettromagnetici post opera;
- venga prevista una valutazione dell'impatto acustico, complessivo, post-opera;
- le cabine siano dotate di idonea recinzione e cartellonistica così come previsto dalla vigente normativa;
- nell'esecuzione dei lavori previsti e durante lo svolgimento dell'attività si dovranno adottare le norme di cui al D.lgs. 81/2008;
- l'intera opera sia progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi del 02.09.2010 ha concluso i propri lavori esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, subordinatamente all'acquisizione della documentazione richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza.

Con plico consegnato in data 05.10.2010 prot. 56276 il richiedente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza del 02.09.2010.

Con nota pervenuta in data 12.11.2010 prot. 63214 il comune di Redondesco esprime parere favorevole, vista la documentazione presentata dal richiedente, con le seguenti prescrizioni:

- sia richiesta l'autorizzazione di manomissione su suolo pubblico prima dell'inizio dei lavori da eseguire sulla strada per S. Fermo;
- sia garantita la fresatura e il nuovo tappeto d'usura, a tutta la strada, nei 10 mt antecedenti e seguenti le buche di spinta del teleguidato.

OSSERVAZIONI E PARERE SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Valutata la documentazione integrativa trasmessa dal richiedente con nota prot GN 56276 del 05.10.2010 così come richiesto in sede di conferenza di servizi;


RITENUTO che l'intervento, trattandosi di impianto energetico alimentato da fonte rinnovabile (radiazione solare), risulti conforme agli indirizzi di politica energetica individuati dalla Regione Lombardia (D.C.R. 674 del 03/12/2002) nonché agli obiettivi individuati nel Piano Energetico Regionale (approvato con D.G.R. n. 12467 del 21/03/03);

Lo scrivente Servizio esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. L'impianto deve essere realizzato conformemente agli elaborati grafici relativi al progetto definitivo trasmessi dal sig. Favini Giorgio con nota Prot. prov n. 36384 e 36385 del 23.06.2010, nota Prot. prov. n. 43889 del 26.07.2010 e nota Prot. prov. n. 56276 del 05.10.2010;
2. preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia le modalità di effettuazione degli interventi di scavo;
3. la mitigazione prevista negli elaborati grafici, composta da una siepe arbustiva perimetrale dovrà essere realizzata con essenze arboree autoctone della medesima specie di quelle già esistenti sul confine ovest del lotto (no photinia), ad eccezione del lato nord in cui è previsto un filare di alberi da frutto;
4. i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
5. la costruzione e la gestione dell'impianto deve avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
6. in fase di cantiere il sig. Favini Giorgio dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e l'adozione di tutte le cautele idonee a mitigare gli impatti conseguenti (acustico, emissione polveri etc...);
7. il sig. Favini Giorgio, con una relazione annuale da trasmettersi alla Provincia di Mantova, dovrà documentare l'andamento dell'energia prodotta;
8. la dismissione dell'impianto deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova e deve prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (aree ripristinate allo stato originario) a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
9. l'impianto dovrà essere costruito nel rispetto della normativa antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20/03/03 s.m.i.) per quanto applicabile.

Il Tecnico Istruttore
(ing. Matteo Villagrossi)



Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale
(arch. Giancarlo Leoni)

